



Autorità Portuale di Livorno

REGOLAMENTO PER
L'ESERCIZIO DELLE
OPERAZIONI E DEI SERVIZI
PORTUALI NEL PORTO DI
LIVORNO

Ordinanza n° 40 del 15.12.2001

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI LIVORNO

Capo I

Definizioni, oggetto e finalità della Regolamentazione

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si deve intendere:

- **Autorità:** Autorità portuale di Livorno;
- **Legge:** la legge n° 84 del 28/1/94 e successive integrazioni e modificazioni;
- **Regolamento:** il presente regolamento;
- **Ambito portuale:** circoscrizione territoriale dell'Autorità individuata con D. M. 64/94 e D. M. del 16/1/2001 (estensione all'Isola di Capraia dell'ambito portuale) ivi comprese le aree contigue a quelle demaniali funzionalmente connesse e collegate al ciclo operativo della merce (v. punto 6.4 del Piano Operativo Triennale 2000/2002 approvato dal Comitato Portuale);
- **Operazioni portuali :** il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti in ambito portuale, come definite dalla'art.16 della Legge, come modificato con L. 186/00;
- **Ciclo delle operazioni portuali :** l'insieme delle operazioni portuali rese dalle imprese portuali, autorizzate o concessionarie, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto, e viceversa, come definito dal comma 2 dell'art. 2 del D. M. 132/01;
- **Servizi portuali:** prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, come individuati dall'art. 1 dell'Ordinanza n. 40 dell'Autorità, come definito dal comma 1 dell'art. 2 del D. M. 132/01;
- **Impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali:** il soggetto che, nell'ambito portuale, è autorizzato ex art.16 della Legge, come modificato con L. 186/00, a svolgere operazioni portuali su aree e banchine non in concessione;
- **Impresa concessionaria:** il soggetto titolare di una concessione demaniale marittima di aree e/o banchine nell'ambito portuale, per l'esercizio diretto di operazioni portuali ai sensi dell'art.18 della Legge;
- **Impresa autorizzata allo svolgimento di servizi portuali:** il soggetto che, nell'ambito portuale, è autorizzato ex art. 16 della Legge, come modificato con L. 186/00, allo svolgimento di servizi portuali, su richiesta delle imprese concessionarie e/o autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali;
- **Autorizzazione:** l'autorizzazione, rilasciata dall'Autorità alle imprese, per l'esercizio delle operazioni portuali oppure dei servizi portuali;
- **Canone:** la somma determinata dall'Autorità che sono tenute a corrispondere le imprese autorizzate alle operazioni e servizi portuali, nonché, le imprese concessionarie autorizzate ai sensi del presente Regolamento;
- **Cauzione:** la somma determinata dall'Autorità che sono tenute a corrispondere le imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento a garanzia dell'esercizio delle attività svolte;
- **Tariffe :** i costi delle prestazioni delle operazioni e dei servizi portuali praticati dalle imprese.

Articolo 2

Finalità e Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio, nell'ambito del porto di Livorno, delle attività portuali da autorizzare ai sensi del comma n° 3 dell'art.16 della legge 84/94, nonché, ai sensi dei relativi regolamenti applicativi di cui ai DD.MM. n. 585/95 e n.132/01.

Articolo 3

Oggetto e tipologia delle Autorizzazioni

In relazione all'oggetto, alle finalità e modalità di esercizio, le attività di cui all'art.16 della Legge, come modificato con L. 186/00, sono soggette alle seguenti specifiche e disgiunte autorizzazioni da parte dell'Autorità:

1. Operazioni portuali

- Autorizzazione per conto terzi: l'autorizzazione per conto terzi consente all'impresa autorizzata di svolgere operazioni portuali per chiunque ne abbia titolo;
- Autorizzazione per conto proprio: l'autorizzazione per conto proprio consente all'impresa autorizzata, posta in essere dallo stesso utente portuale – caricatore/ricevitore -, di svolgere abitualmente le operazioni portuali relative alle merci di cui essa dispone o è destinataria;
- Autorizzazione in autoproduzione: l'autorizzazione in autoproduzione consente al vettore marittimo o impresa di navigazione o noleggiatore, o, per essi, ad un loro rappresentante che ne dovrà spendere il nome, l'esercizio di operazioni portuali con risorse e mezzi propri, secondo le modalità di cui all'art.8 del D.M. n.585/95.

2. Servizi portuali

- Autorizzazione per conto terzi: l'autorizzazione per conto terzi consente all'impresa di servizi di svolgere servizi portuali per conto di qualsiasi impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali o concessionaria che ne faccia richiesta.
- Autorizzazione per conto proprio: l'autorizzazione per conto proprio consente, all'impresa di servizi - di fatto posta in essere dalla stessa impresa portuale autorizzata, anche in autoproduzione, o dall'impresa concessionaria - lo svolgimento di servizi portuali relativo alle merci di cui queste ultime dispongono o sono destinatarie, o di cui sono incaricate dello svolgimento.

Capo II

Attività istruttoria

Articolo 4

Requisiti per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali

Le imprese che intendono ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni o dei servizi portuali dovranno risultare in possesso dei requisiti di seguito indicati:

1. Requisiti generali previsti da norme di legge:

- Insussistenza delle condizioni di cui ai comma 2, 3 e 4 dell'articolo 4 del D.M. 132/01 in presenza delle quali è previsto il mancato rilascio dell'autorizzazione.
- Idoneità personale e professionale degli amministratori riferita alle attività da svolgere, da valutarsi anche ai sensi dell'art. 2382 del C.C.

- Capacità economico finanziaria, tecnico operativa ed organizzativa rispetto all'attività da svolgere.
 - Organico di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle attività da svolgere, assunto in forza di contratto di lavoro che preveda l'applicazione del trattamento retributivo/normativo minimo del CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti sottoscritto il 18/4/01.
 - Osservanza di un programma operativo, di durata non inferiore ad un anno, nel quale sia indicato un piano economico-finanziario ed un piano di prospettiva di traffici.
2. Requisiti particolari prescritti dall'Autorità
- Compatibilità del programma operativo presentato dall'impresa rispetto al Piano Operativo Triennale ed al Piano Regolatore Portuale adottati dall'Autorità, in relazione peraltro alle prospettive di traffici ivi rappresentate dall'impresa.
 - Rispondenza delle attività agli standard di qualità indicati dall'Autorità, anche in riferimento alle esigenze di operatività e di funzionalità del porto di Livorno, per l'intero arco delle 24 ore per sette giorni la settimana.
 - Adeguatezza dell'organico e dei mezzi utilizzati con specifico riguardo alle esigenze della sicurezza sui luoghi di lavoro.

I requisiti particolari sono prescritti dall'Autorità, sentita la Commissione Consultiva e/o il Comitato di Igiene e Sicurezza.

Il possesso dei requisiti dovrà essere accertato mediante la presentazione delle attestazioni/documentazioni indicate nell'allegato n.1 al presente Regolamento.

L'Autorità verificherà il possesso dei requisiti all'atto del rilascio dell'autorizzazione e, periodicamente, almeno con frequenza annuale.

I requisiti debbono sussistere in capo a ciascuna impresa autorizzata o concessionaria, pertanto non sono ammesse forme di collaborazione contrattuale con altre imprese finalizzate ad eludere la sussistenza degli stessi.

Limitatamente all'attività di autotrasporto, considerata la caratteristica della stessa ed al fine di evitare una estrema frammentazione delle imprese dedicate, sono ammesse anche società a carattere consortile e consorzi tra piccole imprese di trasporto.

Articolo 5

Termini di presentazione e contenuto delle domande

Il Legale Rappresentante dell'impresa che intende svolgere operazioni o servizi portuali nell'ambito del porto di Livorno deve farne preventiva richiesta all'Autorità, presentando perentoriamente entro e non oltre il 1° dicembre di ciascun anno, apposita domanda in carta legale contenente:

- gli estremi anagrafici del soggetto istante;
- il tipo di autorizzazione richiesta.

La domanda dovrà, altresì, essere corredata dalle dichiarazioni ed attestazioni di cui all'allegato n. 1 (lett. a) per le operazioni portuali e lett. b) per i servizi portuali).

Per le autorizzazioni relative all'anno 2002, il termine di cui sopra è fissato alla data del 1° febbraio 2002.

Articolo 6

Termini di istruttoria: rilascio o diniego dell'autorizzazione

Sulle istanze di autorizzazione l'Autorità decide nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione. La richiesta motivata di ulteriore documentazione determina l'interruzione di detto termine ed il prolungamento di 30 giorni dello stesso.

Dell'esito dell'istruttoria, l'Autorità darà opportuna comunicazione scritta all'impresa istante; il diniego dell'autorizzazione sarà motivato per scritto all'impresa istante.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione l'impresa dovrà presentare:

- copia della ricevuta di pagamento del canone indicato dall'Autorità;
- cauzione di pari importo al canone, a garanzia degli obblighi derivante dall'autorizzazione, da versare presso l'istituto cassiere dell'Autorità. La cauzione può essere sostituita da una polizza assicurativa o fideiussione bancaria emessa secondo la vigente normativa, che rispetti i seguenti requisiti:
 - avere la sottoscrizione del rappresentante dell'ente fideiussore;
 - prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'aggiornamento della stessa sulla base del canone autorizzatorio determinato ogni anno dall'Autorità;
 - Garantire l'operatività entro la data di rilascio dell'autorizzazione;
 - Avere validità fino allo svincolo della stessa;
- Le tariffe per le operazioni e i servizi portuali offerti; esse, a cura della medesima impresa, saranno rese pubbliche assicurando la più ampia trasparenza. Le tariffe dovranno essere definite garantendo, a parità di condizioni, uguale trattamento nei confronti degli utenti.

Articolo 7

Durata

L'autorizzazione ha validità di un anno. Per le imprese cui è stata assentita concessione demaniale, ai sensi dell'articolo 18 della Legge, la durata della autorizzazione è pari a quella della concessione assentita. Le imprese concessionarie dovranno integrare i documenti e le dichiarazioni richiesti per la concessione con quelli indicati nell'allegato 1 al presente Regolamento.

Il rilascio dell'autorizzazione sarà contestuale a quello della concessione e l'eventuale decadenza o revoca della concessione determinerà la decadenza o revoca dell'autorizzazione.

Articolo 8

Rinnovi

L'autorizzazione può essere rinnovata, subordinatamente all'accertamento dei requisiti richiesti per il suo rilascio, nonché all'esito positivo della verifica sull'andamento del piano operativo presentato dall'impresa.

Sino al rinnovo, ovvero al diniego dell'autorizzazione essa si intende prorogata a condizione che sia presentata, nei termini di cui all'articolo 6, l'istanza di rinnovo, corredata dalla quietanza dei versamenti riguardanti il canone, nonché della documentazione prevista. Per le autorizzazioni pluriennali il termine di rinnovo è quello del primo dicembre dell'ultimo anno di validità dell'autorizzazione.

In caso di inottemperanza a quanto sopra, il titolare dell'atto autorizzativo sarà considerato rinunciatario.

Il rinnovo dell'autorizzazione potrà essere riconosciuto solo dopo che sarà stato completato il prescritto iter e sia stata accertata la persistenza dei requisiti richiesti.

Articolo 9

Iscrizione nei Registri

Le imprese così autorizzate all'esercizio delle operazioni ovvero dei servizi portuali sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'Autorità, ai sensi del comma 3° dell'art. 16 della Legge, come modificato con L. 186/00.

I lavoratori delle imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento sono comunque iscritti nel Registro di cui all'art. 24, comma 2 della legge.

Articolo 10

Criteri nella determinazione del numero massimo di autorizzazioni

Entro il 1° novembre di ogni anno, sentita la Commissione Consultiva, l'Autorità, assicurando la compatibilità tra il massimo della concorrenza nell'ambito dello scalo col massimo sviluppo possibile dei traffici, determina il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi per l'anno successivo.

La determinazione del numero massimo, riferito ad ogni tipologia di autorizzazione, è correlato e motivato dal valore dei traffici, dal suo incremento e dal numero di imprese già autorizzate.

In presenza di domande eccedenti il numero massimo di autorizzazioni annualmente determinato, saranno preferiti i soggetti che offrono il servizio a condizioni di costo più favorevoli per l'utente.

In sede di prima applicazione il numero massimo di autorizzazioni per ciascun servizio portuale viene determinato dopo il primo anno, sempre che il numero delle autorizzazioni rilasciate non consenta od ostacoli il corretto esercizio delle prestazioni dei servizi portuali.

Articolo 11

Misura dei canoni e delle cauzioni

Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di operazioni oppure dei servizi portuali è subordinato al pagamento di un canone annuale, come previsto dal D.M. 585/95 e dal D.M. 132/2001, determinato dall'Autorità nelle seguenti misure:

A) *Operazioni Portuali in conto terzi*: (canoni determinati con delibera n. 13 a del 31/7/97)

- €2.582, 29 (£. 5.000.000) quale canone minimo per l'esercizio di singole operazioni portuali, per fatturati fino a €516.456,90 (£. 1.000.000.000);
- €5.164,57 (£. 10.000.000) quale canone minimo per lo svolgimento di tutto il ciclo operativo delle operazioni portuali, per fatturati fino a €516.456,90 (£. 1.000.000.000).

Il sopradeterminato canone minimo è incrementato di una somma pari all'applicazione delle percentuali sotto indicate agli scaglioni del valore della produzione certificato in bilancio:

- 0.25% per fatturati eccedenti €516.456,90 e fino a €5.164.569 (10.000.000.000);
- 0.10% per fatturati eccedenti €5.164.569 e fino a €25.822.845 (50.000.000.000);
- 0.05% per fatturati eccedenti €25.822.845.

B) *Operazioni portuali in conto proprio/autoproduzione*: (canoni determinati con delibera n. 13 b del 31/7/97)

- €2.582, 29 (£. 5.000.000) di canone minimo da corrispondere fino a 10 navi lavorate- nel caso di operazioni portuali svolte per tutto il ciclo operativo il canone minimo da corrispondere è di € 5.164,57 (£. 10.000.000).

Il suddetto canone minimo sarà incrementato come segue:

- €129,11 (£ 250.000) per ogni nave lavorata eccedente le 10 e fino a 50;
- €103,29 (£ 200.000) per ogni nave lavorata eccedente le 50 e fino a 100;
- €77,47 (£ 150.000) per ogni nave lavorata eccedente le 100 e fino a 300;
- €38,73 (£ 75.000) per ogni nave lavorata eccedente le 300.

C) Servizi portuali in conto terzi:

- € 1.291,14 (£ 2.500.000) quale canone minimo da corrispondere per fatturati fino a € 258.228,45 (£ 500.000.000);

Il sopradeterminato canone minimo è incrementato di una somma pari all'applicazione delle percentuali sotto indicate agli scaglioni di fatturato dichiarati:

- per fatturati oltre € 258.228,45 (£ 500.000.000) e fino a € 516.456,90 (£1.000.000.000) lo 0.25% sull'eccedenza;
- per fatturati oltre € 516.456,90 e fino a € 1.032.913,80 (£ 2.000.000.000) lo 0.10% sull'eccedenza;
- per fatturati oltre €1.032.913,80 lo 0.05% sull'eccedenza.

D) Servizi portuali in autoproduzione:

Le imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali che richiedono l'autorizzazione per l'effettuazione in autoproduzione di servizi portuali (comma 1, art. 3 D.M. 132/2001), dovranno corrispondere all'Autorità un canone determinato nella misura del 20% di quanto la società corrisponde a titolo di canone per lo svolgimento di operazioni portuali.

Ai fini del calcolo del canone da corrispondere, le imprese, entro il 31 gennaio di ogni anno, dovranno presentare autocertificazione attestante il valore della produzione in relazione alle attività svolte in ambito portuale e per le quali è stata rilasciata autorizzazione.

Le imprese autorizzate allo svolgimento di servizi portuali dovranno, altresì, indicare la ragione sociale delle imprese a cui è stato fornito il servizio.

In sede di presentazione di bilancio, le imprese autorizzate dovranno farne pervenire copia all'Autorità al fine di procedere al calcolo del canone definitivo da corrispondere.

Qualora le imprese autorizzate e concessionarie procedano all'acquisto di beni mobili (fork-lift, furgoni per trasporto attrezzature ecc.) e di attrezzature (cavi in acciaio, catene, materiale utile per il rizzaggio/derizzaggio, bilancini ecc.) finalizzati all'autorizzazione richiesta, previa presentazione di programmi operativi e di documentazione comprovante l'acquisto, l'Autorità procederà ad abbattimenti sul canone definitivo da corrispondere, nelle seguenti misure - come adottato con Delibera n. 32/B del 4.12.1999 -:

- 2% sul canone da corrispondere per investimenti fino a €516.456,90 (£ 1.000.000.000);
- 3% sul canone da corrispondere per investimenti fino a €5.164.569 (£ 10.000.000.000);
- 5% sul canone da corrispondere per investimenti oltre a €5.164.569.

Le imprese sono tenute alla presentazione di una cauzione per l'esercizio di operazioni e servizi portuali:

- la cauzione deve essere di pari importo al canone determinato dall'Autorità Portuale;
- l'impresa adegua l'importo della cauzione al valore di canone determinato dall'Autorità Portuale;
- alla variazione del canone annuale, l'impresa adegua l'importo della cauzione al valore del canone determinato dall'Autorità Portuale.

CAPO III

Obblighi delle imprese autorizzate e concessionarie

Articolo 12

Obblighi derivanti dall'autorizzazione

L'impresa è tenuta:

- all'osservanza della vigente normativa in materia di lavoro portuale, di sicurezza, di prevenzione, degli infortuni, di tutela del lavoro, di igiene, di sanità, in materia doganale e di polizia in genere; al rispetto delle norme tributarie, previdenziali ed assistenziali; al rispetto del CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti, sottoscritto in data 18.04.2001;
- al rispetto delle condizioni e prescrizioni fissate nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità;
- a conservare per l'intero periodo di validità di autorizzazione il livello di capacità tecnica, finanziaria ed organizzativa nonché lo standard qualitativo delle attività rese corrispondente a quella dichiarata e documentata al momento della presentazione della domanda;
- ad individuare, di concerto con l'Autorità, i percorsi formativi ed i relativi programmi che intende realizzare a favore dei propri dipendenti;
- a comunicare all'Autorità ogni modifica alla composizione societaria;
- a comunicare all'Autorità ogni modifica dell'organico dei propri dipendenti, ivi compresi quadri e dirigenti;
- a soddisfare le richieste dell'Autorità, ai fini di rilevamenti statistici, studi economici e ricerche di mercato, fornendo ogni informazione che l'Autorità ritenga utile nell'ambito ed al fine della propria attività di vigilanza e controllo;
- a consentire all'Autorità l'effettuazione di ispezioni, controlli, sopralluoghi e quant'altro necessario al fine di accertare in ogni momento la regolarità, l'efficienza delle attività espletate, nonché della corretta applicazione delle tariffe di cui al successivo articolo 13.

Articolo 13

Regime tariffario

Le imprese autorizzate per conto terzi, ai sensi del presente Regolamento, sono tenute a dare comunicazione all'Autorità anche della variazione delle tariffe adottate e depositate in Autorità. Nella comunicazione dovrà essere fatto riferimento alla diversa tipologia delle attività prestate, alle motivazioni di eventuali ipotesi comuni e generali di riduzione tariffaria, nonché ad ogni altro motivo tecnico e/o commerciale che giustifichi una diversa applicazione del regime tariffario comune.

Articolo 14

Rapporti tra imprese concessionarie e/o autorizzate

L'obbligo di *esercizio diretto* della concessione, assentita per l'esecuzione di operazioni portuali ex art.18 della Legge, impedisce ogni rapporto di appalto tra l'impresa concessionaria ed altre imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.

a)

Rapporti tra imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali: il ciclo delle operazioni portuali – di norma - è interamente svolto da una singola impresa a ciò autorizzata; tuttavia, allo stesso ciclo, possono concorrere più imprese quando ciascuna sia responsabile, su mandato dell'armatore o del proprietario della merce, di una delle operazioni che compongono il ciclo (imbarco/sbarco, deposito, trasbordo e movimentazione).

b) Rapporti tra imprese concessionarie ed imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali: su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'Autorità Portuale può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo a condizione che:

- l'oggetto dell'appalto non sia rivolto a soddisfare esigenze di manodopera e/o lavoro temporaneo;
- l'oggetto dell'appalto scaturisca da un rapporto contrattuale la cui durata non sia inferiore ad un anno (durata ordinaria dell'autorizzazione), fatta salva la facoltà di recesso in caso di inadempienza contrattuale dell'impresa autorizzata. In ogni caso le motivazioni del recesso devono essere preventivamente motivate per scritto all'Autorità Portuale ai fini della tutela di quanto previsto alla alinea precedente;
- il soggetto appaltatore assuma su di sé il rischio economico e le responsabilità del datore di lavoro;
- il soggetto appaltatore sia proprietario o abbia la disponibilità dei mezzi necessari all'espletamento del servizio.

Forme di leasing o di affitto/comodato dei mezzi sopradetti tra appaltante ed appaltatore costituiscono elementi da valutarsi quale sintomo di appalto vietato;

L'attività del soggetto concessionario appaltante deve comunque essere prevalente rispetto alle attività appaltate.

La prevalenza si deve intendere da un punto di vista strutturale e di organici.

In ogni caso, fatto salvo quanto riportato nella distinta e specifica regolamentazione relativa alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo da parte dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17 della Legge, le imprese autorizzate e concessionarie sono tenute a svolgere la propria attività con personale proprio e mezzi in disponibilità.

L'inosservanza delle previsioni contenute nel presente articolo con particolare riferimento al divieto di appalto di manodopera ex L. 1369/60 è sanzionato, previa diffida, con la revoca dell'autorizzazione.

L'impresa concessionaria ha facoltà di appaltare i servizi portuali individuati con Ordinanza n. 40 del 15/12/01 ad altre imprese specificamente autorizzate.

Articolo 15

Regime Transitorio

Fino a quando non sarà operante l'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo, nessuno potrà appaltare manodopera in ambito portuale, ivi compresa la Soc. di cui all'art.21 lett. b) della Legge.

Tale società opererà in ambito portuale nel campo delle operazioni, ovvero, in quello dei servizi previo rilascio di autorizzazione ai sensi della Legge nonché delle disposizioni del presente Regolamento.

Per lo stesso periodo è riconosciuto alle imprese, autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali e non concessionarie di banchine o aree portuali, in possesso di adeguata strutturalità, di svolgere – solo per conto delle imprese concessionarie - operazioni portuali, riconducibili al ciclo di queste ultime, per un valore di esternalizzazione non superiore al 40% del fatturato complessivo dell'impresa concessionaria.

Articolo 16

Rapporti tra imprese concessionarie, imprese autorizzate e vettori marittimi relativamente ai profili della sicurezza del lavoro.

Ferma l'applicazione delle disposizioni del D. lgv. n. 272/99 e, in quanto applicabile del D. lgv. n. 626/94 e successive modifiche, le imprese concessionarie trasmettono alle imprese autorizzate fornitrici di servizi le informazioni relative ai rischi specifici dell'attività da svolgersi all'interno delle aree in concessione, nonché quelle relative alle attività eventualmente da svolgersi a bordo delle navi attraccate alle banchine dell'impresa concessionaria. Quest'ultima è tenuta a chiedere al comando nave l'esistenza di profili di rischio specifico che possano rilevare, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro, da parte della medesima ovvero delle imprese autorizzate operanti nella concessione.

L'impresa concessionaria, le imprese autorizzate e vettori marittimi sono tenuti a cooperare, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa ed a coordinare i rispettivi interventi di prevenzione e protezione relativi ai rischi cui sono esposti i lavoratori, scambiandosi reciprocamente le informazioni al riguardo rilevanti.

L'impresa concessionaria è tenuta a verificare che, nell'esecuzione delle attività da essa affidate alle imprese autorizzate, vengano osservate le prescrizioni di legge, di Regolamento e dell'atto concessorio in materia di igiene ambientale, antinfortunistica ed, in genere, ogni disposizione in materia di sicurezza sul lavoro.

CAPO IV

Attività di controllo e vigilanza

Articolo 17

Verifica annuale del piano operativo

La Direzione Relazioni Industriali dell'Autorità Portuale, in collaborazione con le altre Direzioni, è tenuta a verificare annualmente, entro la data di determinazione del numero massimo delle imprese autorizzabili e, comunque, entro la data di rinnovo delle autorizzazioni, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo delle singole imprese autorizzate e/o concessionarie.

La verifica sarà effettuata, in base a quanto dichiarato dall'impresa nel piano operativo, in sede di richiesta di autorizzazione ed in particolare accerterà:

- la situazione economica e finanziaria;
- il rispetto dei piani di investimento;
- il valore delle prestazioni affidate ad altri soggetti;
- la consistenza degli organici sia dal punto di vista numerico che degli inquadramenti professionali;
- l'attuazione dei piani di formazione ed aggiornamento del personale ed il rilascio delle relative certificazioni;
- il valore del fatturato attivo/passivo;
- le quote di merce movimentata;
- le quote di traffici acquisite;
- gli standard di qualità dei servizi resi.

Articolo 18

Vigilanza

L'Autorità esercita la vigilanza sulla corretta applicazione di cui al precedente articolo 13, nonché sull'espletamento delle attività da parte delle imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento, in riferimento alle disposizioni di Legge e del D.lg. 272/99 nonché alle altre disposizioni in materia di igiene, sicurezza e ambiente.

A tal fine l'Autorità potrà sempre richiedere ogni necessario elemento di giudizio ed effettuare ispezioni o sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle attività.

L'Autorità potrà sempre richiedere ogni utile documentazione volta ad accertare l'effettivo possesso, o la permanenza, dei requisiti previsti, ovvero ad aggiornare i dati acquisiti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

L'Autorità esercita specifica vigilanza anche sull'ottemperanza da parte dell'impresa autorizzata dei programmi di formazione che, in sede di domanda, la stessa ha dichiarato di porre in essere a favore del proprio personale.

L'attività di vigilanza è esercitata dalle Direzioni Sicurezza Qualità ed Ambiente e Relazioni Industriali dell'Autorità.

Articolo 19

Sospensione o revoca

1. Il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono subordinati, oltre che alle normative previste in materia di disciplina del lavoro, al rispetto del presente Regolamento e delle condizioni previste dall'atto autorizzativo.
2. L'inosservanza del presente Regolamento, di quanto previsto al precedente punto 1. e/o la mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e/o l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'esercizio delle attività di impresa è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, e previa diffida, con la sospensione o la revoca della autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo.

In particolare, si procederà a revoca, previa diffida, qualora:

- a) gli amministratori dell'impresa non risultino più in possesso dell'idoneità personale o professionale per essere incorsi in procedimenti penali o concorsuali o essere sottoposti a misure di sicurezza di cui alle disposizioni antimafia;
- b) la capacità tecnica accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione risulti materialmente ridotta e tale da pregiudicare l'attività, sentita la Commissione Consultiva;
- c) non siano state rispettate le norme tributarie e/o quelle previste dalla normativa in materia di lavoro e/o previdenziale ed assistenziale e/o quelle derivanti dal contratto nazionale di lavoro;
- d) non siano corrisposti ai lavoratori salari in linea con quanto dichiarato all'Autorità e comunque inferiori ai minimi inderogabili di legge e di contratto collettivo;
- e) vengano sistematicamente applicate tariffe difformi, nei massimi, da quelle comunicate all'Autorità Portuale;
- f) l'impresa abbia reiteratamente violato le norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell'igiene del lavoro;
- g) l'impresa abbia inadempito a richieste dell'Autorità volte ad ottenere l'ottemperanza alle disposizioni del regolamento o dell'autorizzazione.

Articolo 20

Responsabile del procedimento

Fatte salve le competenze che le vigenti disposizioni attribuiscono al Presidente, al Segretario Generale, al Comitato Portuale, alla Commissione Consultiva ed al Dirigente della Direzione Sicurezza, Qualità ed Ambiente, il Responsabile del procedimento per gli aspetti amministrativi connessi all'esecuzione del presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 e sue applicazioni è il dirigente responsabile della Direzione Relazioni Industriali dell'Autorità.

Articolo 21

Disposizioni finali e decorrenza

Il presente Regolamento integra le disposizioni di legge e regolamentari citate nelle premesse alle quali si rimanda per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Provvedimento che ha decorrenza immediata.

A) Operazioni Portuali conto terzi

Nel caso di richiesta di autorizzazione per l'espletamento di operazioni portuali l'istanza dovrà altresì essere corredata dalla seguente documentazione:

1) ai fini della valutazione della massima concorrenza nell'ambito del porto (v. art.10 Regolamento ed art.16, comma 7° della Legge) e della compatibilità con gli indirizzi contenuti nel Piano Operativo Triennale.

- dichiarazione attestante l'esistenza o l'inesistenza di rapporti di controllo o collegamento societario con altre imprese autorizzate ovvero concessionarie, dovendosi intendere, a tal fine per collegamento e controllo le nozioni previste all'art. 2359 C.C. ed essendo rilevante, ai fini del controllo, anche l'esistenza di situazioni in cui due imprese autorizzate, o aspiranti tali, siano controllate dalla medesima impresa. Detti rapporti rilevano ai fini di quanto previsto all'art.10 del Regolamento: obbligo, imposto dalla Legge all'Autorità, di garantire la massima concorrenzialità possibile in porto tra imprese autorizzate.
- Presentazione di un programma operativo, non inferiore ad un anno, in cui sia indicato:
 - il piano economico finanziario dell'attività (costi previsti per il personale, servizi di terzi, piano di investimenti, ammortamenti ecc.);
 - prospettive di traffici.

2) ai fini della valutazione relativa all'idoneità personale e professionale all'esercizio di attività portuali del legale rappresentante dell'impresa:

1. elenco degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società;
2. relativamente al titolare dell'impresa ed al procuratore e, in caso di società, agli amministratori ed ai sindaci:
 - 2a dichiarazione di inesistenza di alcun motivo di ineleggibilità o decadenza;
 - 2b dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ex L. n. 671/96;
 - 2c autocertificazione relativa:
 - insussistenza carichi penali pendenti su tutto il territorio italiano;
 - *casellario giudiziale*;
 - antimafia;
 - insussistenza procedimenti concorsuali a carico.

In caso di modifica di titolarità dell'impresa individuale ovvero nella compagine del consiglio di amministrazione o collegio sindacale l'impresa fornirà, entro 30 giorni, il nominativo dei nuovi titolari e/o sindaci con le medesime indicazioni e dichiarazioni di cui sopra.

3) Ai fini della valutazione relativa alla capacità tecnica/organizzativa dell'impresa:

- certificato di iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio Industria e Artigianato ed Agricoltura, ovvero nel Registro delle società presso il Tribunale Civile, in caso di società, recante l'apposita dicitura, attestante che nell'ultimo quinquennio l'impresa non è stata sottoposta a misure concorsuali. Il suddetto certificato dovrà inoltre riportare il nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni. Le imprese appartenenti a stati esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'Autorità Giudiziaria o Amministrativa o ad un Notaio o Pubblico Ufficiale;
- documentazione in ordine all'attività svolta dall'impresa almeno nell'ultimo triennio;
- elenco dell'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali, suddivisi per livelli e profili professionali, con l'indicazione per ciascun nominativo:

- dei dati anagrafici, della data di assunzione, del livello di appartenenza, della mansione cui è adibito e del numero di posizione INAIL in riferimento all'attività svolta; dovrà altresì essere data indicazione dei dipendenti già in organico e iscritti nel libro paga e dell'eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione attraverso la fornitura di lavoro temporaneo ex art. 17 della legge;
- elenco del numero e dei mezzi meccanici di cui l'impresa è dotata, o intende dotarsi, e a quale titolo (proprietà, leasing, comodato ecc.) con l'individuazione del numero di polizza di assicurazione, nonché dei relativi elementi di contraddistintione richiesti per la movimentazione in porto; le imprese autorizzate allo svolgimento di servizi portuali devono dimostrare, inoltre, che i mezzi non in proprietà (noleggio, comodato ecc.) sono a loro esclusiva disposizione perlomeno per l'intero anno di durata dell'autorizzazione e che i contratti di affitto dei mezzi sono stipulati con soggetti diversi dal committente del servizio;
- dichiarazione attestante che l'impresa una volta ottenuta l'autorizzazione:
 - osserverà tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le Ordinanze e i Regolamenti emanati dall'Autorità relativamente alla fornitura delle operazioni portuali;
 - non impiegherà per lo svolgimento delle operazioni portuali, oggetto dell'autorizzazione, personale diverso da quello di cui all'elenco presentato, fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali temporanei ai sensi dell'art. 17 della legge secondo le modalità e consistenze, eventualmente, determinate dall'Autorità;
 - che tutto il personale che sarà impiegato nella prestazione delle operazioni portuali è in possesso delle conoscenze e delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere; a riguardo dovranno essere indicati gli eventuali percorsi di formazione concernenti le attività operative in ambito portuale, la sicurezza del lavoro e il rispetto della normativa in materia di lavoro in porto già svolti da parte di detto personale, ovvero che l'impresa farà svolgere dallo stesso nel periodo di validità dell'autorizzazione;
 - si impegnerà a comunicare tassativamente per iscritto all'Autorità ogni variazione riguardante i dati e le informazioni fornite con la domanda e/o con la documentazione prodotta entro 5 giorni dal verificarsi della variazione medesima.

4) Ai fini della valutazione relativa alla capacità economico/finanziaria:

- dichiarazione della quota di capitale effettivamente versata (in caso di società di capitale);
- presentazione di bilanci dell'impresa relativi al biennio precedente, ovvero per imprese e società costituite nel corso del biennio da apposita dichiarazione bancaria attestante la relativa capacità finanziaria;
- presentazione di un contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali che preveda un massimale non inferiore a €2.500.000 per ogni infortunio/sinistro occorso
- presentazione del tariffario che l'istante intende adottare per le operazioni portuali oggetto della domanda, nonché delle eventuali massime oscillazioni (espresse in percentuali) di contrattazione (solo per le imprese che intendono operare per conto terzi).

B) Autoproduzione occasionale

Nel caso di richiesta di autorizzazione per l'espletamento di operazioni portuali in *autoproduzione occasionale* l'istanza dovrà essere corredata, in sostituzione di quella sopraindicata, dalla seguente documentazione:

- relazione sulle capacità tecniche ed organizzative dell'istante in ordine alle operazioni portuali che intende espletare, sia in termini di personale (destinato allo svolgimento delle stesse, con indicazione dei relativi dati anagrafici, livelli e profili professionali, data di assunzione e tipo di contratto, che di mezzi;
- relazione attestante che tutto il personale che sarà impiegato nella prestazione delle operazioni portuali è in possesso delle conoscenze e delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere.

C) Servizi Portuali

Nel caso di richiesta di autorizzazione per l'espletamento di servizi portuali l'istanza dovrà essere corredata dalla stessa documentazione richiesta per le operazioni portuali fatto salvo il "programma operativo" che sarà sostituito da una relazione sulla capacità tecnica ed organizzativa dell'istante in ordine ai servizi che intende svolgere, sia in termini di uomini che di mezzi. Nella relazione dovranno essere indicate le imprese portuali committenti, il/i servizi, con espresso riferimento, alla durata del contratto di appalto in essere.